

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Fattura, decreto ingiuntivo, mero indizio e non prova

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza secondo cui, laddove "il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

Tribunale L'Aquila, sezione unica, sentenza del 26.03.2018

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, Edddd. (di seguito brevemente anche "Edit") conveniva in giudizio Fdd al fine di proporre opposizione al D.I. n. 7990 del 2013 (R.G. 2207/13) emesso, in forma ordinaria e in data 22.11.2013, dal Tribunale di L'Aquila, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 37.083,57, oltre interessi e spese della fase monitoria.

F. S.r.l. adduceva, a sostegno del proprio credito, di aver svolto per conto di E. "lavori edili eseguiti in subappalto" per i quali avrebbe emesso una pluralità di fatture, alcune delle quali (nn. 3, 3 bis, 20 e 21) non pagate, per il complessivo importo di cui al d.i. in questa sede opposto.

Si costituiva in giudizio E. ammettendo che tra le parti fosse intercorso un contratto di subappalto in virtù del quale F. S.r.l. svolgeva talune attività edili in favore della prima (an debeat), ma contestando il quantum debeat e segnatamente l'entità del credito azionato.

Ciò posto, il Tribunale osserva che nel giudizio di opposizione a d.i. l'opposto-creditore è attore in senso sostanziale, cosicché lo stesso è tenuto, al fine di sentir confermare il d.i. emesso in proprio favore, a fornire la prova secondo gli ordinari canoni probatori del credito dallo stesso azionato (Cass. civ., n. 2421/06, 24815/05, 5915/11). Al riguardo, la s.c. di Cassazione ha chiarito (sent. n. 299/16) "che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito", con la conseguenza secondo cui, laddove "il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio" (in tan senso anche Casso civ. nn. 1798/95; 6502/98; 13651/06; 806/09; 15383110; 11343/03; 23499/04; 17050/11; 462/14).

Orbene, ai fini che qui interessano giova osservare come la contestazione del quantum debeat avrebbe dovuto indurre l'opposta a fornire la prova dell'entità e del relativo valore delle attività dalla stessa svolte in favore dell'opponente.

Sul punto, Fdd ha, tra l'altro, prodotto, unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., un prospetto della contabilità della società opposta del 3.9.2013 - predisposto unilateralmente dalla creditrice e indicante il costo per ogni metro quadro di pittura - e il preventivo sottoscritto dalle parti in cui si indica il costo a metro quadro dell'attività che la subappaltatrice avrebbe svolto.

Siffatta documentazione è inidonea a comprovare il profilo quantitativo del credito azionato da Fdd

In particolare, il primo documento, assurgendo ad atto giuridico a contenuto partecipativo (in quanto consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito) contestato da E., può al più essere considerato quale mero indizio e non come prova piena dell'an e del quantum del credito azionato. Il secondo documento si limita esclusivamente ad individuare i costi, per metro quadrato, dell'attività, senza tuttavia indicare l'entità della prestazione effettivamente svolta dall'opposto.

Peraltro, la circostanza che Ed effettuato il pagamento parziale di talune delle fatture in favore di dd non consente di poter giungere a conclusioni diverse. Al riguardo, la S.C. di Cassazione (sent. 11. 20802/11) ha stabilito che "la contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza e/o entificazione di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell 'esatto ammontare del credito stesso. E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza".

Né ha fornito altri elementi e/o indizi ulteriore la c.T.U. svolta in corso di causa all'esito della quale è emersa - anche attesa la carenza di documentazione a tal fine necessaria - l'impossibilità di procedere a quantificare le attività svolte in regima di subappalto da Fd

Il C.T.u. in particolare ha, altresì, evidenziato che "dalle contabilità acquisite presso il Comune di L'Aquila e dalla distinta lavorazioni allegate in atti ed eseguite dalla Ditta ddd si trova riscontro sia sulle quantità che sulle lavorazioni. Negli atti reperiti in tribunale esiste solo un preventivo fatto dalla ditta ddd descrizione di lavori da eseguire indirizzato alla dd (preventivo generico senza specificare il cantiere di esecuzione) ed un Piano Operativo Di Sicurezza per il Cantiere in Paganica ditta Rddd s.r.l. ,firmato per accettazione dalla dddE. (Coordinatore Sicurezza Esecuzione)".

Alla luce di quanto precede, il difetto di corredo probatorio del credito azionato da d al Tribunale, in accoglimento dell'opposizione spiegata da E., di revocare il d.i. opposto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza. L'art. 28 del predetto D.M. n. 55 del 2014 sancisce l'applicabilità dello stesso a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (3 aprile 2014).

La non particolare complessità delle questioni trattate consente al Tribunale di applicare i minimi tariffari ex art. 4, comma 4, D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 503/2014 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. n. 7990 del 2013 (R.G. n. 2207/13);

- condanna F. S.r.l. alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di E.P.C., che liquida nella complessiva somma di Euro 4.225,00, di cui E 4.000,00 per compensi ed Euro 225,00 per esborsi materiali, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

Così deciso in L'Aquila, il 8 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2018.

La Nuova Procedura Civile